



**UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI**  
**(Provincia di Monza e della Brianza)**

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

**PREMESSO CHE:**

Con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate hanno approvato lo Statuto dell'Unione dei Tre Parchi al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione:

- |                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| - Comune di Burago di Molgora | deliberazione di Consiglio comunale n. 9  | del 09.4.2014 |
| - Comune di Carnate           | deliberazione di Consiglio comunale n. 7  | del 14.4.2014 |
| - Comune di Ornago            | deliberazione di Consiglio comunale n. 10 | del 31.3.2014 |
| - Comune di Vimercate         | deliberazione di Consiglio comunale n. 19 | del 16.4.2014 |

in data 21 maggio 2014 a seguito della firma dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi da parte dei Sindaci dei Comuni di Burago, Carnate, Ornago e Vimercate l'Unione è stata formalmente costituita;

il Comune di Burago di Molgora con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 26/6/2015 ha formalizzato la propria volontà di recesso dall'Unione dei Comuni dei Tre Parchi;

l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";

l'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 163/2006 prevede che " I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»;

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -  
Paolo Brambilla -  
RONCO GIOVANNA -



l'art. 23 ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede che "I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro";

l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 09.05.2012 convertito nella legge n. 94 del 06.07.2012 ha reso obbligatorio per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010;

l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito nella legge n. 135 del 07.08.2012 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;

si ritiene prioritario e fondamentale, nell'ambito del continuo processo di riforma dell'ordinamento locale, che vede tra i principi basilari l'associazionismo e la gestione associata dei servizi da parte dei Comuni, provvedere in materia al fine di assicurare funzionalità efficacia ed efficienza, oltre che economicità (procedimentale ed finanziaria) adempiendo alle prescrizioni normative sopra citate;

lo Statuto dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi prevede all'art. 6 che i Comuni partecipanti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;

l'art. 6, comma 1 lettera f) dello Statuto dell'Unione prevede fra queste materie, quelle relative ai "Servizi generali di supporto" che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economica, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo di gestione, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico;

l'art. 7 dello Statuto dell'Unione stabilisce che il conferimento delle materie e dei servizi dai Comuni all'Unione avvenga e si perfezioni con l'approvazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che preveda:

- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
- la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli enti coinvolti;
- le forme di consultazione fra gli enti coinvolti;
- la previsione del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla funzione conferita;



- le modalità di recesso dall'Unione, eventualmente integrative rispetto a quelle previste nel presente Statuto, in riferimento alla singola materia e/o servizio;
- la previsione che, in ipotesi di recesso, il personale a qualsiasi titolo utilizzato nell'ambito dell'Unione ed alla stessa conferito rientra nell'ente di originaria provenienza;

i Consigli Comunali con propri atti deliberativi, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione elencati di seguito, hanno approvato il presente schema di convenzione per il conferimento all'Unione della funzione di Centrale Unica di Committenza:

- Comune di Ornago – Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 14/12/2015
- Comune di Vimercate – Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 16/12/2015
- Comune di Carnate – Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 17/12/2015

il Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, a seguito delle deliberazioni comunali, ha deliberato con atto del Consiglio dell'Unione n. 9 del 21/12/2015 lo stesso schema di convenzione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

Il giorno 22 dicembre 2015 presso la sede dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi

### **TRA**

1. Daniele Nava (CF NVADNL56L21B798R) nato a Carnate (Mi) il 21.07.1956 in qualità di Sindaco del Comune di Carnate (MB), con sede in via Pace n. 16 (C.F. n. 87001790150 e partita IVA n. 00758670962) il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 25 del 17/12/2015 esecutivo;
2. Giovanna Ronco (CF RNCGNN49A70G116K), nata a Ornago (Mi) il 30.01.1949 in qualità di Sindaco del Comune di Ornago (MB), con sede in via Santuario n. 6 (codice fiscale n. 05827280156 e partita IVA n. 00806390969) il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 39 del 14/12/2015 esecutivo;
3. Paolo Brambilla (CF BRMPLA64M12M052Q), nato a Vimercate (Mi) il 12.08.1964 in qualità di Sindaco del Comune di Vimercate (MB), con sede in Piazza Unità d'Italia, 1 (codice fiscale 02026560157 e partita IVA n. 00728730961) il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 63 del 16/12/2015 esecutivo;

### **E**

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -  
Paolo Brambilla -  
RONCO GIOVANNA -



l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi in persona del Presidente Paolo Brambilla nato a Vimercate il 12.08.1964 domiciliato per la sua carica presso l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi, (codice fiscale e partita IVA n. 08721070962) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. 9 del 21/12/2015 esecutiva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1- PREMESSA**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina le modalità per la costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) per l'acquisizione di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'art. 3, comma 34, e articolo 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006. La C.U.C è costituita nell'ambito della struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi con sede a Vimercate in piazza Unità d'Italia 1.
2. I Comuni di Carnate, Ornago e Vimercate aderiscono con la sottoscrizione della presente convenzione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi conferendo le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a far data dal 1/1/2016 ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata al comma 1.
3. Con la presente convenzione si intende:
  - creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure stesse ed adempiere agli obblighi normativi;
  - perseguire gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
  - perseguire la semplificazione del procedimento;
  - perseguire la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti.
4. Tale funzione dovrà gestire le procedure per l'acquisizione di lavori, di servizi e forniture per le quali la normativa vigente preveda l'esperimento di una procedura di gara previa pubblicazione di bando o con lettera di invito. Vi rientrano a titolo esemplificativo le procedure aperte, ristrette, negoziate, gli affidamenti in economia – cottimo fiduciario con esclusione dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -  
Paolo Brambilla -  
RONCO GIOVANNA -



5. Sono sottratti all'applicazione dell'art. 33, comma 3-bis, i seguenti contratti:

- a. Appalti di servizi dell'allegato IIB al codice dei contratti (art. 20, comma 1 codice);
- b. Concessioni di servizi (art. 30, comma 1 codice);
- c. Affidamento di servizi pubblici (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, del 22/4/2015 n. 169/PAR);
- d. Convenzioni con cooperative sociali di tipo "B" (art. 5 L. 381/1991);
- e. Convenzioni con organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), soggetti sportivi (art. 90, comma 25 L.289/2002);
- f. Contratti di sponsorizzazione (artt. 26 e 199-bis, codice)
- g. Incarichi e servizi legali;
- h. Incarichi individuali art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001.

6. Più precisamente sono di competenza della C.U.C, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure inerenti l'acquisizione di:

- lavori, ad eccezione dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per i quali è prevista la possibilità di procedere autonomamente per importi inferiori a 40.000 €;
- di forniture e servizi, ad eccezione dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per i quali è prevista la possibilità di procedere autonomamente per importi inferiori a 40.000 €.

Sono esclusi dall'obbligo di conferimento e dall'ambito di applicazione della presente convenzione i casi di acquisizione di lavori, servizi e forniture reperibili dai comuni autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a., sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA ) o da altro soggetto aggregatore di riferimento (per esempio Arca Lombardia/SINTEL) indipendentemente dalla fascia demografica e dell'importo dell'appalto che restano in capo ai singoli comuni aderenti.

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

### **ART. 3 - FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

1. La Centrale Unica di Committenza si inquadra nella struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi.

2. La C.U.C procede unicamente su richiesta del Comune aderente, ed attiverà la procedura di gara di norma entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione elencata nel successivo articolo 4, salvi i casi di comprovata urgenza debitamente motivata o per impedimenti organizzativi della C.U.C.



3. La C.U.C, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica ed amministrativa per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista o dei suoi incaricati dell'Ente aderente. Eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al Responsabile unico del procedimento (RUP) dovranno essere fatte entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione ed in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura.

4. La C.U.C è competente nell'espletamento dell'intera procedura di gara nei modi scelti e stabiliti esclusivamente dal Comune proponente (aperta, ristretta, negoziata, cottimo).

5. La C.U.C a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

- acquisisce dal Comune proponente la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica (eventuali progetti) con indicazione della modalità di scelta del contraente, l'eventuale elenco delle ditte da invitare ed i criteri di valutazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- attribuisce il CIG (codice identificativo di gara) attraverso il Responsabile Unico del procedimento;
- predispose i bandi di gara, le pubblicazioni di legge, le lettere di invito, i verbali di gara; redige gli atti per gli adempimenti a rilevanza esterna con riguardo alla procedura negoziata o cottimo fino alla verifica dei requisiti;
- nomina la commissione di gara (sentiti i Comuni), eventualmente anche gli esperti esterni in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che le funzioni di Presidente delle commissioni di gara sono svolte dal Responsabile Unico del procedimento del Comune richiedente in relazione alla singola procedura attivata; il predetto RUP del Comune sarà anche il diretto ed unico responsabile e soggetto procedente, al di fuori dei casi di espletamento della procedura tramite commissione di gara, nell'ambito della C.U.C così come delineata e strutturata al successivo art. 6;
- mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dal Comune richiedente;
- fornisce chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti da parte degli operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito, previa collaborazione con il Comune richiedente per le richieste di carattere tecnico;
- informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura dell'affidamento;
- verifica i requisiti di legge in sede di gara ed in capo alle ditte aggiudicatrici;

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -  
Paolo Brambilla -  
RONCO GIOVANNA -





- provvede all'aggiudicazione provvisoria della gara;
- cura la fase di post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- trasmette all'Ente tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti ai fini della stipulazione del contratto;
- provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità, salvo rimborso da parte del Comune richiedente.

6. Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data della gara, pubblicare il bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, ammissione ed esclusione dei partecipanti ecc...) è di competenza della C.U.C.

#### **ARTICOLO – 4 FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

1. Rimane di esclusiva competenza dei Comuni dell'Unione la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e dei piani del fabbisogno di beni e servizi, nonché ogni altra attività di programmazione che riguardano l'attività contrattuale degli Enti.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo competono ad ogni Comune le seguenti attività:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del procedimento) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 ed all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP);
- l'attività di individuazione delle opere da realizzare, i servizi e le forniture da acquisire;
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli atti che ne costituiscono il presupposto, nonché l'attribuzione dei criteri e dei valori ponderali in caso di appalto o concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale;
- l'adozione della determina a contrarre;
- la formalizzazione degli impegni di spesa per il rimborso alla C.U.C delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;
- il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- effettua gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa vigente;
- la stipula del contratto d'appalto;
- l'affidamento della direzione lavori e delle funzioni di direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture;
- la consegna dei lavori, la direzione dei lavori, la contabilità;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed ai pagamenti correlati;
- il collaudo delle opere e la verifica della regolare esecuzione dei servizi e delle forniture;

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -  
Paolo Brambilla -  
RONCO GIOVANNA -



- la comunicazione e la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 163/2006 e gli adempimenti connessi al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

3. I Comuni inseriscono, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE**

1. Il conferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2016. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino a tale data ai Comuni conferenti.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle conferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nella presente convenzione.

5. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando le disposizioni regolamentari in vigore nel Comune di Vimercate.

#### **ART. 6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. La Responsabilità della Centrale Unica di Committenza sarà assegnata ad un Dirigente/Posizione organizzativa dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi.

2. Il personale della Centrale Unica di Committenza sarà individuato tra il personale dei Comuni aderenti all'Unione e presterà la propria attività lavorativa, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto della normativa vigente. La predetta dotazione organica sarà deliberata dalla Giunta dell'Unione.





3. Nel caso in cui il personale operante per la Centrale Unica dovesse occuparsi anche di altre attività dei Comuni che non sono state oggetto di conferimento, sia i Comuni conferenti sia l'Unione dovranno disciplinare, anche con atti conseguenti, le modalità con cui tale personale eserciterà tali attività. Il personale, a qualunque titolo utilizzato, non cambierà la sede di lavoro che rimarrà quella del Comune di provenienza, il quale utilizzerà i beni strumentali ad esso assegnati.

4. I Comuni si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio. In particolare, ogni Ente assicura di indicare un referente cui la C.U.C. potrà rivolgersi per l'attuazione della presente convenzione.

5. Al fine di non incrementare la spesa di personale e nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa ma tenuto conto, altresì, della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto a tale attività, all'ufficio della C.U.C., è assegnato anche il R.U.P. o titolare di P.O. del Settore di riferimento del Comune committente della singola procedura; tale personale risponderà direttamente al Responsabile di cui al primo comma del presente articolo.

6. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario, eventualmente anche attraverso il comando e/o la convenzione di cui al vigente CCNL di riferimento.

#### **ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E L'UNIONE**

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 Settembre a comunicare ai Comuni conferenti la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, adottata dalla Giunta relativamente alle attività conferite alla Centrale Unica di Committenza, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla normativa vigente coordinandolo con i bilanci di previsione dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 49 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e l'eventuale assestamento da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. In ogni caso le variazioni di bilancio e l'eventuale assestamento definiti devono essere coerenti e coordinati con gli strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.



4. La Centrale Unica di Committenza conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento dei risparmi di spesa.
5. I costi per la gestione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti direttamente dall'Unione dei Comuni, che utilizzerà fondi propri, trasferimenti statali, regionali, e contribuzione dei Comuni che utilizzano il servizio.
6. A titolo indicativo i costi di funzionamento della Centrale Unica di Committenza per l'esercizio delle funzioni e delle attività inerenti alle materie conferite sono le seguenti:
  - Stipendi, contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale;
  - Costi di formazione del personale;
  - Costi relativi agli investimenti tecnologici per il funzionamento della centrale;
  - Costi di funzionamento in generale (cancelleria, utenze ecc.).
7. Ciascun Comune verserà una quota annua, sulla base di un piano previsionale di spesa predisposto dal responsabile della C.U.C e approvato dalla Giunta dell'Unione.
8. La quota sarà determinata in base ai seguenti elementi:
  - **una quota cd. "fissa"**, finalizzata ad assicurare il funzionamento della C.U.C pari a 2/3 dell'intera quota annua, calcolata in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente; tale somma verrà versata anche nel caso in cui non si faccia ricorso alla Centrale di committenza;
  - **una quota c.d. "variabile"**, pari ad 1/3 e calcolata sull'effettivo svolgimento di gare per i Comuni aderenti.
9. La quota fissa sarà versata da tutti i Comuni in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell'intero importo dovuto, entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno. La quota variabile sarà versata semestralmente in via posticipata, entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre.
10. La C.U.C effettua anche delle spese, per oneri amministrativi delle procedure di gara (per esempio spese di pubblicazione, contributo ANAC ...) che verranno direttamente imputati ai comuni richiedenti la prestazione e da questi ultimi rimborsati, a seguito di apposita documentata richiesta.

## ART. 8 – RECESSO

1. Così come previsto dall'art. 3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie conferite dal Comune all'Unione.



2. Il Comune che recede ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente conferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione.

3. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta la riassegnazione del personale a qualsiasi titolo utilizzato nell'ambito dell'Unione ed alla stessa conferito, nell'Ente di originaria provenienza già conferito unitamente alla funzione da parte del comune recedente, salvo l'esercizio del diritto potestativo previsto dall'art. 7 dello Statuto.

### **ART. 9 GESTIONE CONTENZIOSO**

1. Gli eventuali contenziosi che dovessero insorgere con riferimento alle procedure di gara gestiti dalla Centrale Unica di Committenza verranno gestiti dai singoli Comuni richiedenti la gara.

2. La Centrale Unica di Committenza collaborerà con i Comuni:

- fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio e per facilitare l'esercizio della difesa;
- mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura di gara rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. I Comuni valuteranno sulla base di quanto fornito dalla Centrale Unica di Committenza in relazione al contenzioso insorto e decideranno, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

4. L'esito del contenzioso sarà comunicato dai Comuni alla Centrale Unica di Committenza affinché questa possa prendere atto delle eventuali criticità delle procedure adottate.

### **ART. 10 – CONTROVERSIE E RAPPORTI FRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche se relative alla difforme e contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al foro competente del Tribunale di Monza.

3. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo.



## ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del tempo vigenti e lo Statuto dell'Unione.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nella convenzione si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente accordo.
3. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, Tab.B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dai Sindaci dei comuni di Carnate, Ornago, Vimercate e dal Presidente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi*

Comune di Carnate	Il Sindaco	Daniele Nava
Comune di Ornago	Il Sindaco	Giovanna Ronco
Comune di Vimercate	Il Sindaco	Paolo Brambilla
Unione dei Comuni dei Tre Parchi	Il Presidente	Paolo Brambilla

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -  
Paolo Brambilla -  
RONCO GIOVANNA -